



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti 15 – 28060 Granozzo con Monticello - Tel. 0321/55113 – Fax 0321/550002

Codice fiscale 80013960036 - Partita Iva 00467930038

tributi@comune.granozzoconmonticello.no.it

AREA AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA

Servizi cimiteriali

Determinazione n. 17 del 31.03.2016

Reg.Publ. n. _____ del 04/04/2016

Oggetto: Retrocessione e nuova concessione edicola funeraria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

decreto di nomina n. 11 del 11.07.2011

Premesso che nell'ambito delle attività che statutariamente fanno capo a questo Ente, sono ricompresi i servizi cimiteriali del Granozzo con Monticello.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 15.03.2016, esecutiva, con la quale si stabilivano le tariffe di retrocessione e nuova concessione della tomba di famiglia n. 6 settore H cimitero di Granozzo;

Visto l'articolo 47 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 in data 30.5.1994, esecutiva, il quale prescrive che la concessione ha la durata di anni novantanove.

Vista la richiesta avanzata al Comune di Granozzo con Monticello in data 12.06.2015, dal sig. BARISCIANI Giuseppe, residente a Novara (No), Via Cavalcavia S. Martino 2B, con la quale intende rinunciare alla concessione di nr. 1 (una) edicola funeraria, settore "H", n.6, cimitero di Granozzo.

Vista la richiesta avanzata al Comune di Granozzo con Monticello in data 15.03.2016, dal sig. PAVESI Ugo, residente a Novara (No), Via Gnifetti 11D, con la quale richiede la concessione di nr. 1 (una) edicola funeraria, settore "H", n.6, cimitero di Granozzo.

Visto in tema di competenza dell'adottanda determinazione, il dispositivo di cui al decreto citato in intestazione nonché il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Visto il T. U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

DETERMINA

1. la retrocessione dell'edicola funeraria, settore "H" n.6, cimitero di Granozzo, richiesta dal sig. Barisciani Giuseppe, nato a Lucera (Fg) il 10.04.1949, residente a Novara in via Cavalcavia S. Martino 2B.

2. la concessione dell'edicola funeraria, settore "H" n.6, cimitero di Granozzo, al sig. Pavesi Ugo, nato a Novara (No) il 02.06.1942, e alla sig.ra Questa Valeria, nata a Genova (Ge) il 23.12.1964, residenti a Novara in via Gnifetti 11D, per la tumulazione delle salme del concessionario e a quelle della sua famiglia, comprese le persone indicate all'art.433 del Codice Civile.

3. di dare atto che l'importo di euro 30.000,00, afferente la concessione come da deliberazione della Giunta comunale n.22/2016, è stato introitato nel titolo/tipologia/categoria 3.0100.0100 del bilancio di previsione 2016 per euro 14.000,00 e nel titolo/tipologia/categoria 9.0200.9900 per euro 16.000,00 del bilancio di previsione 2016;

4. di imputare l'importo di euro 16.000,00, afferente la retrocessione come da deliberazione della Giunta comunale n.22/2016, alla missione/programma/titolo/capitolo 99.01.7.5005/99 del bilancio di previsione 2016;

5. di procedere alla stipula di contratto sulla base dello schema che qui si allega, quale parte integrante e sostanziale;

6. di comunicare il tanto ai diretti interessati, invitandoli per la stipula della relativa concessione - contratto;

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato in nome e per conto del comune di Granozzo con Monticello dal sottoscritto Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Barbara CAVIGIOLO)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Visto, si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento.

Lì, 01/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Ivana BARBAGLIA)

----- **COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO** -----

----- **Provincia di Novara** -----

REP. N. _____

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese _____,
nella Casa Comunale e nell'Ufficio di Segreteria.

Tra

Il Comune di Granozzo con Monticello, rappresentato dalla sig.ra CAVIGIOLO Barbara, nata a Novara (No) il 29 gennaio 1969, nella sua qualità di Responsabile pro-tempore dei Servizi dell'Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria del Comune di Granozzo con Monticello, domiciliata per la carica presso la sede Comunale, nell'ambito dei quali sono ricompresi anche quelli cimiteriali, la quale, munita della necessaria rappresentanza, giusto decreto del Sindaco n. 11 del 11 luglio 2011, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune (codice fiscale 80013960036);-----

e

PAVESI Ugo, nato a Novara (No) il 02.06.1942, residente a Novara (NO) in via Gnifetti 11D, codice fiscale PVSGUO42H02F952L; -----

QUESTA Valeria, nata a Genova (Ge) il 23.12.1964, residente a Novara (No) in via Gnifetti 11D, codice fiscale QSTVLR64T63D969V. -----

Si conviene e si stipula la presente concessione, il cui schema è stato approvato con propria determinazione n. 17 in data 31.03.2016. -----

Art.1) Il Comune di Granozzo con Monticello, come sopra rappresentato, in forza della suddetta determinazione, concede ai Signori Pavesi Ugo e Questa Valeria, che accettano, l'uso della tomba di famiglia ubicata all'interno del cimitero comunale di Granozzo – settore H, contraddistinta con il n.6. La suddetta concessione viene fatta ed accettata nel rispetto delle condizioni previste dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria ed in special modo da quelle qui di seguito trascritte. -----

Art.2) Il diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia è riservato alla persona del concessionario ed alle persone della sua famiglia che si intendono individuate ai sensi di quanto previsto dall'art. 433 del codice civile. Il concessionario può trasmettere il possesso della tomba per eredità ai suoi legittimi successori. E' consentita la tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con il concessionario o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti del medesimo. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è effettuata ai sensi di quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.3) La concessione è accordata per la durata di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data di stipula del presente atto, salvo rinnovo. Alla scadenza di tale termine gli interessati dovranno chiederne il rinnovo a condizione che esistano persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. La tomba di famiglia cadrà nella libera disponibilità del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione il rinnovo della concessione verrà accordato pervio pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento del rinnovo. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi. -----

Art.4) Il prezzo per la concessione in oggetto è stabilito in euro €30.000,00, così come fissato con deliberazione della Giunta comunale n.22 in data 15.03.2016, esecutiva ai sensi di legge. Il corrispettivo della concessione venne già prima d'ora versato alla Tesoreria comunale, per cui se ne rilascia ampia e finale quietanza a saldo. -----

Art.5) La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal relativo regolamento di polizia mortuaria. -----

Art.6) Con la concessione, il Comune conferisce al concessionario il solo diritto d'uso della tomba di famiglia, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. -----

Art.7) Il mantenimento della tomba di famiglia è a totale carico del concessionario e degli aventi titolo. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili ed opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene. Nessuna opera di straordinaria manutenzione o di abbellimento o di modificazioni o altro potrà essere apportata alla tomba di famiglia se non in seguito a permesso speciale del Comune e, comunque, previa presentazione di apposita domanda e progetto particolareggiato. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere apposita autorizzazione del responsabile del servizio tecnico. -----

Art.8) Si precisa che la presente concessione è soggetta a decadenza nei seguenti casi: quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura; quando la tomba di famiglia risulti in stato d'abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura di cui

al precedente art.7; quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla presente concessione. La pronuncia di decadenza è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale ed in quello del cimitero per la durata di trenta giorni consecutivi. Nel caso di dichiarazione di decadenza il Comune riterrà pur sempre il prezzo di concessione pagato e rientrerà nel pieno possesso dell'edicola. -----

Art.9) Per l'esecuzione della presente concessione e per ogni emergenza relativa il concessionario elegge speciale domicilio in Granozzo con Monticello, presso l'ufficio di Segreteria comunale. -----

Art.10) Le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, compresa la tassa di registro ove dovuta. -----

Il presente atto, dopo essere stato letto e confermato, viene come in appresso sottoscritto.

PER IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO

IL CONCESSIONARIO
